

Rep. n. 117

RU 69857 – 21.5.2015

**Contratto normativo per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate – Lotto 10**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno maggio duemilaquindici in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **Marianna De Bartolis**, nata a Napoli il dieci ottobre millenovecentosettantanove, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. 2007/12019 a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- **Francesco Vasta**, del Settore Logistica e Fornitori, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il nove luglio millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega del Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo qui allegata sub "117a";

- **Santo Ingrassia**, nato a Palermo il quindici giugno millenovecentosessantacinque, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Amministratore Unico della Co.Mi S.r.l. con sede legale in Palermo, alla Via Onorato, 32 - partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 05631620829; numero di matricola

INPS: 5525243428, codice INAIL: 18184063; capitale sociale versato: € 10.000.000,00; mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito, per brevità, RTI) con F.lli Piero e Franco Critelli S.r.l., con sede legale in Catanzaro, al Viale Cassiodoro, 3/a – partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 01261400798; numero di matricola INPS: 2202581880, codice INAIL: 3926918/60, capitale sociale versato: € 96.000,00; con la Sicilia Post S.r.l. con sede legale in Messina, alla Via XXIV Maggio 35/a – partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 03958620839; numero di matricola INPS: 4808410582, codice INAIL: 18364770/02, capitale sociale versato: € 10.000,00; con la STI di Sciotto Natale & C. S.a.s., con sede legale in Messina, alla via Primo Molino – C. La Collinetta – partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 01972200834; numero di matricola INPS: 4805844168, codice INAIL: 4361175; aggiudicatario dell'appalto per il servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate rientranti nel lotto 10 (Calabria e Sicilia).

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. 179/2012 (convertito senza modifiche dalla Legge 221/2012) e successivamente modificato dal D.L. 145/2013 (convertito senza modifiche dalla Legge 9/2014), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, da me identificati, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.

### **Premesse, allegati e definizioni**

Con Delibera prot. n. 2014/1908 del 30 gennaio 2014, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta per l'affidamento servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate.

All'esito della procedura di gara l'offerta presentata dal RTI per il Lotto 10 è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Con provvedimento prot. 4560 del 26 marzo 2015, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva del lotto 10 dell'appalto in favore del RTI.

A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.

È decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell'art. 11, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il RTI, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo.

Il RTI, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Le premesse e gli allegati di seguito indicati, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici;

- Disciplinare di gara;

- Offerta economica del RTI;

Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

**Stazione Appaltante:** Agenzia delle Entrate;

**Ordinativi di fornitura:** apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

**Contratto Normativo** (o “Contratto”): è il contratto sottoscritto dall’Agenzia con il RTI, per effetto del quale quest’ultima si obbliga a prestare in favore del Soggetto Contraente le prestazioni richieste a seguito di apposito Contratto Esecutivo.

**Contratto Esecutivo:** è il documento con il quale la Committente (Agenzia delle Entrate) chiede all’Operatore Economico (il RTI) i servizi oggetto del Contratto normativo di riferimento nei limiti del proprio fabbisogno. Il RTI ha l’obbligo di eseguire le prestazioni richieste in conformità e alle condizioni previste nel Contratto normativo e nel Contratto esecutivo.

Il RTI prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del Contratto normativo e dei singoli Contratti esecutivi, per effetto di modifiche alla struttura organizzativa dell’Agenzia si potrebbero determinare modifiche soggettive/subentri nella titolarità dei singoli Contratti esecutivi.

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate rientranti nel lotto 10. Le

condizioni e le modalità alle quali dovranno rispondere i Servizi suddetti sono stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Si precisa che con la sottoscrizione del contratto esecutivo, in conformità allo schema allegato, l'Agenzia determina la quantità massima presunta delle forniture e delle prestazioni da eseguire. L'Agenzia è vincolata al servizio richiesto nel contratto esecutivo solo al momento dell'emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del predetto contratto esecutivo.

L'Appaltatore, entro un giorno dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.

Per effetto del presente contratto, che ha natura di contratto normativo, il RTI si impegna ad accettare contratti esecutivi fino alla concorrenza del massimale esposto secondo quanto definito al successivo art. 5 del presente contratto. Resta naturalmente inteso tra le Parti che, fermo restando la validità ed efficacia del Contratto normativo e dei singoli Contratti Esecutivi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile concludere ordinativi di fornitura qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto. I singoli Contratti Esecutivi avranno la durata fissata dall'Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto normativo.

Come indicato nella domanda di partecipazione e nell'atto costitutivo del RTI del 14 maggio 2015 con atto (rep. n. 153113 – racc. n. 19757) per notar Vito Spedale in Palermo, acquisito in originale contestualmente alla stipula del presente atto, i servizi tra le singole società raggruppate saranno così ripartiti:

la **Co.Mi. S.r.l.** eseguirà il 44,84% delle prestazioni contrattuali; in particolare, eseguirà il servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, le Direzioni Provinciali di Agrigento, Palermo, Enna, Caltanissetta e Trapani, gli Uffici Territoriali di Canicattì, Licata, Sciacca, Gela, Mussomeli, Nicosia, Palermo 1 e 2; Bagheria, Cefalù, Termini Imerese, Alcamo, Castelvetro, Marsala, Ufficio Provinciale – Servizi Pubblicità Immobiliare, Servizi Catastali, Archivi, Direzione Regionale – Garante e Archivi;

la **Sicilia Post S.r.l.** eseguirà il 23,1% delle prestazioni contrattuali; in particolare, eseguirà il servizio presso le Direzioni Provinciali di Messina e Ragusa, gli Uffici Territoriali di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Milazzo, Patti, Modica, Ragusa, Ufficio Provinciale di Messina – Archivi, Ragusa, Servizi di Pubblicità Immobiliari e Catastali;

la **STI di Sciotto Natale & C. S.a.s.** eseguirà il 14,94% delle prestazioni contrattuali; in particolare, eseguirà il servizio presso le Direzioni Provinciali di Catania e Siracusa, gli Uffici Territoriali di Acireale, Caltagirone, Catania, Giarre, S.Agata di Militello, Taormina, Vittoria, Lentini, Noto e Siracusa, Ufficio Provinciale di Siracusa – Archivi;

la **F.lli Piero e Franco Critelli Traslochi Trasporti e Servizi S.r.l.** eseguirà il 17,12% delle prestazioni contrattuali; in particolare, eseguirà il servizio presso la Direzione Provinciale di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, Uffici territoriali di Castrovillari, Cosenza, Paola, Rossano, Lamezia Terme, Crotona, Locri, Palmi, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Uffici provinciali di Catanzaro – Archivi – Servizi catastali, Crotona e Vibo Valentia.

## **Art. 2 – Durata del contratto**

Il presente contratto normativo avrà durata triennale, decorrente dalla data di stipula dello stesso, con facoltà, per l’Agenzia di recedere dal contratto – anche parzialmente, cioè relativamente a singole Direzioni Regionali - a proprio insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente. Si precisa ulteriormente che la stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo immediato di prestazione dei servizi, e che, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno soltanto in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura. L’Agenzia, attraverso le proprie strutture regionali, potrà emettere singoli ordinativi di fornitura, fino alla concorrenza del massimale contrattuale, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale medesimo.

### **Art. 3 – Termini e modalità di esecuzione dei servizi**

I contratti esecutivi saranno emessi tramite gli Uffici Risorse Materiali di ciascuna Direzione Regionale in relazione al fabbisogno di tutti gli Uffici provinciali facenti capo ad una Direzione Regionale dell’Agenzia.

L’elenco degli Uffici (allegato al Capitolato) presso cui effettuare le prestazioni potrà variare a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, senza che il RTI possa eccepire nulla in merito.

L’ordinativo di fornitura potrà essere emesso via fax o via e-mail.

Ai fini dell’esecuzione del presente accordo, il RTI si impegna ad eseguire i servizi:

- con la massima professionalità e tempestività, assumendo piena responsabilità per ogni pregiudizio che dovesse derivare all’Agenzia a causa di errore, negligenza o imperizia;

- con il massimo scrupolo e la massima diligenza, nel rispetto dei termini e delle modalità definiti nel presente contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché di quelli che saranno indicati dall’Agenzia, nel corso dell’espletamento dei Servizi stessi.

Gli Ordinativi di Fornitura saranno emessi esclusivamente tramite gli Uffici Risorse Materiali di ciascuna Direzione Regionale. Per la trasmissione degli Ordinativi di Fornitura è prevista la forma scritta via e-mail o via fax. Il RTI dovrà provvedere alla fornitura a seguito della ricezione dell’Ordinativo.

Il RTI sarà responsabile nei confronti dell’Agenzia del puntuale adempimento delle prestazioni previste. Sarà cura del RTI garantire la rispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto dall’Agenzia, impegnandosi a tale scopo a provvedere, a sua cura e spese, anche su espressa indicazione dell’Agenzia, alla sostituzione del personale dei materiali e/o di tutti quei mezzi utilizzati che non assicurino la perfetta esecuzione dei Servizi stessi. La suddetta garanzia è prestata in proprio dal RTI, intendendo l’Agenzia restare estranea a tutti i rapporti che la stessa dovesse intrattenere con terzi.

Il RTI garantisce che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite da personale qualificato, coadiuvato da tutti i mezzi necessari per l’espletamento dei Servizi.

Il RTI si impegna ad organizzare ed effettuare i servizi a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla manodopera, ai materiali, alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto che si intendono remunerati con i corrispettivi di cui al successivo art. 5 del presente contratto.



#### **Art. 4 – Obblighi nei confronti del personale dipendente**

Il RTI si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il RTI si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal RTI, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto del RTI direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.

Resta inteso che il RTI è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.

L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro. Il RTI dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento da parte del RTI agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e del relativo contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 5 – Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni**

Il RTI si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili. A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano lo schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che qui si allega sub "117b", redatto dalle stesse ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso che il DUVRI effettivo sarà sottoscritto con gli Uffici Risorse Materiali di ciascuna Direzione Regionale rientrante nel lotto 10.

Il RTI si impegna ad effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. Il RTI dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti

possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego sono le ASL di competenza. L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che il RTI non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Aggiudicataria.

#### **Art. 6 – Corrispettivi e modalità di pagamento**

Per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, le Parti fissano un corrispettivo massimale globale di € **1.734.007,92** (unmilionesettecentotrentaquattromilasette/92) al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, pari ad € 16.245,00.

I corrispettivi unitari, al netto dell'IVA, sono indicati nell'offerta economica che viene qui integralmente recepita:

Facchinaggio interno: €/h 11,50 (undici virgola cinquanta)

Facchinaggio esterno/trasloco: €/h 12,50 (dodici virgola cinquanta)

Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale. Il RTI dichiara pertanto, di rinunciare, fin d'ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.

Gli oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 16.245,00 al netto dell'IVA per l'intero lotto e per l'intero periodo triennale, sono ripartiti, per singola

Direzione Regionale, come segue:

Calabria: € 2.781,00 + IVA

Sicilia: € 13.464,00 + IVA

I suddetti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali verranno riconosciuti annualmente, nei seguenti importi:

Calabria: € 927,00 + IVA

Sicilia: € 4.488,00 + IVA

I corrispettivi di cui sopra, con separata evidenza della quota relativa agli oneri per la sicurezza, verranno liquidati dall'Agenzia previa presentazione di fatture bimestrali. Gli oneri per la sicurezza verranno liquidati annualmente, proporzionalmente su ciascuna fattura bimestrale.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e comma 3-ter, del D.lgs. 163/2006, l'Agenzia riconosce alla Società gli importi per gli oneri per la sicurezza quale importo aggiuntivo rispetto a quello contrattuale, non rappresentando, tali oneri – a differenza di quelli derivanti da rischi aziendali – una quota del corrispettivo offerto in sede di gara.

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal RTI, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all'art.17 del presente contratto. La fatturazione avrà cadenza bimestrale.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza (Cfr. allegato al Contratto Esecutivo).

Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008 e non potranno essere accettate né si potrà procedere al pagamento di fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 55/2013, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio. I codici IPA sono elementi obbligatori nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione.

Il RTI si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l'Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che il RTI dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.

In via esemplificativa si indicano i dati che il RTI dovrà riportare nella fattura elettronica:

- Codice destinatario: è il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. elenco codici IPA allegato al contratto esecutivo);
- Riferimento Amministrazione: si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, cui è

associato il conto corrente sul quale saranno effettuati i pagamenti in favore del RTI;

- Dati Ordine Acquisto (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal RTI in favore dell'Agenzia;

- Dati Ricezione (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dal RTI in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG lotto 10: 57733409FCF).

Il RTI prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata all'Agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti del RTI.

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 7 sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre

2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, comma 3.

#### **Art. 7 - Verifiche e controlli**

L'Amministrazione ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

Resta inteso che, qualora da verifiche ed accertamenti eseguiti durante la prestazione dei servizi, emerga la mancata ottemperanza a prescrizioni ed indicazioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel presente contratto, l'Agenzia concederà un congruo termine al RTI per conformarsi alle stesse, pena la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 8 – Oneri a carico del RTI**

Il RTI si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. Il RTI assume a proprio carico

tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai servizi prestati, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato. Il RTI si impegna ad eseguire i servizi mantenendo invariati i prezzi offerti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

#### **Art. 9 – Penali**

Il ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero la mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, comporterà l'applicazione, nei confronti del RTI, delle penali nella misura dello 0,3 per mille del valore netto contrattuale, conformemente al combinato disposto degli articoli 298 e 145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal RTI non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il RTI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto.



Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal RTI, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

#### **Art. 10 – Recesso**

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto normativo e/o esecutivo in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia medesima.

È facoltà dell'Agenzia recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal Contratto normativo e/o dal Contratto esecutivo qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l'Agenzia.

È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

L'Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di recedere parzialmente, ossia limitatamente ad una sola Direzione Regionale.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto**

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento e anche parzialmente, ossia limitatamente ad una sola delle Direzioni Regionali comprese nel lotto 10, il presente contratto e/o i Contratti Esecutivi, qualora accerti l'incapacità del RTI di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell'eseguirlo.

L'Agenzia potrà risolvere i contratti anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno al RTI unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere i contratti di diritto, ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: **a)** frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi; **b)** stato di inosservanza del RTI riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; **c)** manifesta incapacità nella prestazione dei servizi; **d)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; **e)** sospensione della prestazione dei servizi da parte del RTI senza giustificato motivo; **f)** rallentamento nell'esecuzione dei servizi senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare l'esecuzione nei termini previsti dal contratto; **g)** reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; **h)** mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010; **i)** emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art.38 D.lgs. 163/06 e s.m.i.; **j)** annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'appalto, o la parte rimanente di questa, in danno del RTI inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato al RTI inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Al RTI inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al RTI inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il RTI dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere il presente contratto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del RTI.

#### **Art. 13 - Subappalto**

Non essendo stato dichiarato in sede di gara, non è consentito ricorrere al subappalto.

#### **Art. 14 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. è ammessa la cessione dei crediti maturati dal RTI nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia; b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il RTI risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al RTI. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte del RTI, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il facsimile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

**Art. 15 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica del RTI**

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il RTI deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

**Art. 16 - Responsabilità civile e cauzione**

Il RTI assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Ciascuna Società facente parte del RTI ha stipulato una Polizza assicurativa RCT ed RCO per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell’espletamento dell’appalto.

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il RTI ha costituito, nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari ad € **320.618,06** (trecentoventimilaseicentodiciotto/06) mediante polizza fidejussoria n. 56287509 rilasciata dalla Liguria Assicurazioni S.p.A. in data 11 maggio

2015. In caso di inesatto o mancato adempimento agli obblighi contrattuali da parte del RTI, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

#### **Art. 17 – Disposizioni antimafia**

Il RTI prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.136/2010 e s.m.i..

In particolare, il RTI garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il RTI si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: *a*) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del RTI stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; *b*) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); *c*) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione vigente nonché di quella emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

#### **Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il RTI, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, il RTI dichiara che i conti dedicati sono i seguenti:

Per la Co.Mi. S.r.l.:

OMISSIS

Il soggetto autorizzato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è:

OMISSIS

Per la Sicilia Post S.r.l.:

OMISSIS

I soggetti autorizzati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

OMISSIS

Per la STI S.a.s.:

OMISSIS

Il soggetto autorizzato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è:

OMISSIS

Per F.lli Critelli

OMISSIS

I soggetti autorizzati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

OMISSIS

Il RTI si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il RTI si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il RTI si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 19 – Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 20 – Spese**

Sono a carico del RTI tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto.

Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, il RTI ha effettuato, in data 18 maggio 2015, nel rispetto del termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, mediante bonifico bancario intestato all'Agenzia, il rimborso *pro quota* delle spese di pubblicazione della gara, pari ad € 378,39.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.



Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico è stato redatto in modalità elettronica, mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa apposta dalle Parti alla mia presenza e da me Ufficiale Rogante sottoscritto digitalmente, come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa venticinque pagine di venticinque mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.

Il RTI dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole e le condizioni di cui agli artt. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 e 20 del presente atto.